

IMPOSTE INDIRETTE

Immobili destinati al trattamento dei rifiuti in categoria D

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la **sentenza n. 1309 del 14.05.2018** la **CTR Emilia Romagna** si è occupata del corretto **classamento** da attribuire alle **discariche di rifiuti**.

La vicenda trae origine da un **avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Modena, con cui veniva **rettificato il classamento** di un immobile costituente un **impianto per il trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi** (ossia ceneri provenienti dall'inceneritore) dalla categoria E/9 alla **categoria D/7**.

Avverso l'atto impositivo il contribuente si costituiva in giudizio proponendo ricorso avanti la **CTP** di Modena, la quale **accoglieva le ragioni della parte impugnante**, affermando che siccome il capannone di cui si discute ha, in concreto, una destinazione che risponde a un'esigenza di **interesse generale**, ossia di natura **pubblicistica**, esso è classificabile nelle **categorie E**.

Difatti, va tenuto conto che *"la **caratteristica fondamentale** della categoria in esame è, in effetti, la **connotazione prevalentemente pubblicistica connessa all'utilizzo** (destinazione) dell'immobile, diversa (ma comunque non necessariamente antitetica) rispetto a quella commerciale, industriale prevalentemente privatistiche. ... L'immobile in esame possiede, in definitiva, una connotazione funzionale, ed una conseguente destinazione d'uso, che **non è compatibile con quella delle altre categorie ordinarie o speciali**, non rispondendo (il suo utilizzo) ad una mera logica di produzione industriale o commerciale; essendo esso destinato ad assolvere un **pubblico interesse** diverso da quello delle altre attività destinate a fornire servizi dietro pagamento di un corrispettivo"*.

L'Agenzia presentava, quindi, **appello** rilevando che:

- per il classamento di un immobile, non si deve avere riguardo alla natura pubblicistica o meno dell'interesse perseguito attraverso l'attività esplicata, ma si deve fare riferimento essenzialmente alle **caratteristiche oggettive dell'immobile**, che ne determinano l'**idoneità** per le speciali esigenze di un'**attività industriale**;
- i processi svolti nell'impianto di cui si discute sono tipici di un'**attività industriale**;
- affinché un immobile possa essere ricompreso nel gruppo E deve presentare una **spiccata singolarità** nella destinazione e nelle caratteristiche tipologiche, non potendo essere classificato in detto gruppo, ancorché utilizzato per finalità pubbliche, se **adibito ad un uso commerciale/industriale**.

La CTR, nella sentenza in commento, ha ritenuto l'**appello fondato**. In primo luogo la Commissione ha precisato che, mentre il **gruppo catastale E** è il gruppo nel quale rientrano gli

immobili che per la singolarità delle loro caratteristiche **non sono raggruppabili in classi omogenee**, il **gruppo catastale D** ricomprende gli immobili costruiti per le **speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale** e non suscettibili di una destinazione diversa senza una radicale trasformazione.

La Commissione regionale richiama, poi, una pronuncia della **Suprema Corte - sentenza n. 20026 del 07.10.2015** – secondo cui la **destinazione commerciale** dell'immobile ne determina l'**esclusione** dalla categoria catastale E, quest'ultima soltanto prevista per immobili nella sostanza considerati *extra commercium* e quindi improduttivi di reddito e pertanto non tassabili. A nulla rileva che l'immobile sia utilizzato per le **finalità istituzionali** del titolare.

In pratica, soltanto ove l'immobile **non sia destinato allo svolgimento di attività economiche**, lo stesso va fatto rientrare nel **gruppo E**. Nel caso di specie **non si ravvisa una siffatta caratteristica**, pertanto, conclude la CTR, l'immobile deve essere classato nella **categoria D/7**.



Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)